

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1588

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RIGONI, TREU, BASTIANONI, VERALDI,
COLETTI, FORMISANO, LIGUORI, GAGLIONE, VALLONE,
MANCINO e BATTISTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2002

Modifiche all’articolo 51 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite
per i mandati a sindaco e presidente della provincia

ONOREVOLI SENATORI. - Le disposizioni di cui all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, corrispondente all'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, trovavano la loro *ratio* in una esigenza di cautela conseguente alla previsione della elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, finalizzata ad evitare il costituirsi nelle amministrazioni locali di posizioni di potere personale.

Alla luce della esperienza maturata nei nove anni di vigenza della suddetta normativa, si deve rilevare che due mandati si sono rivelati insufficienti per realizzare il programma amministrativo e che la limitata durata temporale rischia di vanificare e disperdere l'esperienza maturata con l'impegno di guida delle amministrazioni locali.

Con il presente disegno di legge, si propone di ampliare a tre i mandati consecutivi, al fine di assicurare continuità e stabilità all'azione amministrativa, per facilitare l'attuazione concreta dei notevoli compiti che oggi la normativa vigente attribuisce agli enti locali.

Inoltre, si propone di non applicare alcun limite di mandato per i sindaci nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. Tale soglia nell'ordinamento costituisce un discrimine relativamente al sistema di elezione dei sindaci e dei consigli comunali; per questi comuni medio-piccoli, il divieto di rieleggibilità crea maggiori problemi, attesa la difficoltà di reperire personale politico competente ad affrontare le responsabilità connesse alla carica e dove è ancor più forte il rischio di disperdere un patrimonio di capacità e di esperienza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il divieto di cui al comma 2 non vige per i sindaci dei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, che sono sempre rieleggibili».

